



*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Presidente*

**DELIBERA n. 1079 del 11 ottobre 2017**

**“Regolamento per l’utilizzo delle autovetture di servizio ad uso non esclusivo” del 23 febbraio 2015 come modificato dal Consiglio nell’adunanza dell’11 ottobre 2017**

**VISTO** l’art. 19 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 che ha previsto la soppressione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) e il trasferimento dei compiti e delle funzioni all’Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC);

**VISTO** il dPCM 25 settembre 2014, riguardante *“Determinazione del numero massimo e delle modalità di utilizzo delle autovetture di servizio con autista adibite al trasporto di persone”*;

**CONSIDERATO** che tutte le recenti disposizioni dirette al contenimento dei costi di gestione del parco automobilistico delle pubbliche amministrazioni hanno introdotto criteri fortemente stringenti per l’utilizzo dei mezzi di servizio, rendendo ormai tassativa la valutazione circa l’effettiva economicità del servizio e l’obbligo di *“utilizzare i mezzi di trasporto pubblico quando gli stessi garantiscono risparmi”*;

**RITENUTO** che, secondo le modalità organizzative adottate dall’Autorità, per motivi di economicità e al fine del corretto utilizzo delle risorse pubbliche non è opportuno prevedere l’utilizzo di autovetture di rappresentanza;

**RITENUTO** di utilizzare le autovetture in dotazione dell’Autorità per motivi di servizio in modo condiviso tra i Consiglieri, il Segretario generale e il personale autorizzato;

**RITENUTO** di modificare il Regolamento per l’utilizzo delle autovetture di servizio ad uso non esclusivo del 23 febbraio 2015 per adeguarlo ulteriormente alle disposizioni vigenti;

**TENUTO CONTO** della decisione assunta dal Consiglio dell’Autorità nell’adunanza dell’11 ottobre 2017

**DISPONE**

Il “Regolamento per l’utilizzo delle autovetture di servizio ad uso non esclusivo” del 23 febbraio 2015 è modificato nei termini che seguono. Rimane inteso che gli articoli del predetto Regolamento non modificati dalla presente delibera si intendono vigenti.

L'art. 1 rubricato "*Autovetture ad uso non esclusivo*" è sostituito come segue:

## **Art. 1**

### **Autovetture ad uso non esclusivo**

1. Le autovetture in dotazione all'Autorità ad uso non esclusivo possono essere utilizzate dai componenti del Consiglio e dal Segretario Generale per singoli spostamenti per ragioni di servizio.
2. Le autovetture ad uso non esclusivo possono essere utilizzate anche dal personale dell'Autorità nei casi di effettiva necessità, legati ad inderogabili ragioni di servizio, valutate di volta in volta dal Segretario Generale, per soddisfare le generali esigenze istituzionali, quali trasferimenti, missioni istituzionali, trasporto e consegna di corrispondenza urgente o di altra documentazione, quando non risulti possibile o economicamente meno vantaggioso l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblico.
3. L'utilizzo dell'autovettura ad uso non esclusivo non è consentito nel normale orario di funzionamento dell'ufficio per gli spostamenti tra abitazione e luogo di lavoro. Nei limiti consentiti dal dPCM 25 settembre 2014, l'utilizzo dell'auto di servizio ad uso non esclusivo è consentito per gli spostamenti da e verso aeroporti e stazioni ferroviarie. È ugualmente consentito l'utilizzo dell'auto di servizio ad uso non esclusivo tra abitazione e luogo di lavoro ai soggetti di cui al comma 1 nei casi in cui, per assolvere al meglio le proprie funzioni, si renda necessario protrarre l'attività lavorativa al di fuori dei normali orari di ufficio; è, altresì, consentito in casi eccezionali - comunque correlati alle funzioni di ufficio - come la predisposizione degli atti per il Consiglio o in occasione dello svolgimento dello stesso.
4. L'utilizzo dei buoni taxi in sostituzione dell'uso delle auto di servizio osserva lo stesso regime dei commi 1, 2 e 3.

L'art. 2 rubricato "*Modalità di utilizzo condiviso delle autovetture in dotazione*" è modificato ai commi 1 e 2 come segue:

## **Art. 2**

### **Modalità di utilizzo condiviso delle autovetture in dotazione**

1. Per l'utilizzo dell'autovettura di servizio è previsto apposito registro da sottoscrivere a cura dei soggetti richiedenti il servizio, che ne dichiarano l'utilizzo per ragioni di servizio.
2. Il dirigente dell'ufficio Gare, contratti e logistica individua un referente per l'utilizzo delle autovetture che dovrà organizzare le richieste e controllare il

corretto uso delle autovetture di servizio. Il dirigente riferisce trimestralmente al Segretario Generale in ordine al corretto utilizzo delle autovetture.

3. *Omissis*

L'art. 3 rubricato "*Adempimenti del personale addetto alla guida*" è modificato alla lettera a) ed alla lettera c), come segue:

**Art. 3**

**Adempimenti del personale addetto alla guida**

1. Il personale addetto alla conduzione degli autoveicoli:
  - a. assicura la custodia e la tenuta del registro;
  - b. *omissis*;
  - c. è tenuto a compilare il registro di percorrenza nel quale devono essere indicati unitamente alle dichiarazioni di cui all'art. 2, comma 1 anche la data e il percorso di ogni singolo viaggio;
  - d. *omissis*.

La presente delibera - che modifica il Regolamento per l'utilizzo delle autovetture di servizio ad uso non esclusivo" del 23 febbraio 2015 - è efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Autorità nazionale anticorruzione all'indirizzo [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it)

Roma, 11 ottobre 2017

*Raffaele Cantone*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 26 ottobre 2017

Il Segretario

Maria Esposito